

(A22.3)

AVV. GIUSEPPE CUSUMANO

VIA MARIANO STABILE N.221, 90141 PALERMO

TELEFONO E FAX: +390917786733

EMAIL: avv.giuseppecusumano@gmail.com

PALERMO, 9 APRILE 2021

Spettabile

SAS scpa

Piazza Castelnuovo, n. 35

90141 Palermo

Oggetto: riscontro nota prot. 4123 del 15 marzo 2021

Illustre Presidente,

riscontro la Sua per rappresentare che la possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, come richiesto dal signor Sciortino, possa oggi essere valutata favorevolmente alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione nelle more intervenute in casi analoghi.

In particolare, nel caso di specie, costituisce novità, non favorevole, la pronuncia della Corte di Cassazione nr. 13232/2019 (espressamente invocata dal ricorrente nel giudizio in Cassazione attualmente pendente ed in cui siamo costituiti), sopravvenuta alla pronuncia della Corte di appello del 28/2/2019, oggetto del giudizio di legittimità, che ha affermato che il divieto di cui al comma 2 bis dell'art. 18 del dl 112/2008 è stato abrogato in data 24 aprile 2014 e che il Giudice di merito deve tenere conto di tale data al momento della decisione.

Ove la Corte di legittimità ritenesse di fare applicazione di detto principio nel giudizio che ci occupa, potrebbe accogliere il ricorso e censurare la sentenza della Corte di appello (a noi favorevole), per avere errato a ritenere vigente il divieto normativo, invero già abrogato al momento della decisione.

Tanto riferito, quanto ai termini e alle condizioni di una possibile transazione, si ritiene che la domanda di assunzione a tempo indeterminato possa essere ragionevolmente bilanciata con la rinuncia al giudizio, alle domande ivi spiegate, anche di carattere risarcitorio, nonché a tutte le pretese che si concretizzerebbero se la pronuncia del Tribunale di Agrigento del 26 marzo 2014, n. 594/14 (con cui è stata dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dalla data della pronuncia, condanna a riammissione immediata in servizio e a corrispondere una indennità omnicomprensiva pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) fosse confermata.

Nel restare a disposizione per ogni evenienza, si resta in attesa di conoscere l'intendimento della società e le conseguenti istruzioni.

con viva cordialità

Avv. Giuseppe Cusumano

